

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

### 148° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	5
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	15
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	19
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	40
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	43

**Giunte**

Affari Comunità europee .....	<i>Pag.</i>	46
Elezioni e immunità parlamentari .....	»	3

**Organismi bicamerali**

Questioni regionali .....	<i>Pag.</i>	47
---------------------------	-------------	----

---

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

68ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
PELLEGRINO

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

### SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A 007 0 00, C 21ª, 0021)

In apertura di seduta, il Presidente PELLEGRINO rende una serie di comunicazioni riguardanti i lavori della Giunta in materia di autorizzazioni a procedere, sulle quali prendono la parola i senatori PREIONI e PEDRAZZI CIPOLLA.

### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri, del seguente documento:

*Doc. IV, n. 102, contro il senatore Andreotti, per i reati di cui agli articoli 110 e 416 del codice penale; e agli articoli 110 e 416-bis del codice penale (associazione per delinquere; associazione di tipo mafioso).*

(R 135 0 00, C 21ª, 0090)

Prendono la parola, in sede di discussione generale, i senatori VENTRE, DELL'OSSO, MORA, FILETTI, LADU, COVI, SAPORITO, DI LEMBO e SELLITTI.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,45, riprende alle ore 18).*

Dopo una comunicazione del PRESIDENTE, prendono la parola in discussione generale i senatori GIORGI, PINTO e PREIONI.

*(La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,30).*

Il PRESIDENTE rende una serie di comunicazioni riguardanti i lavori della Giunta, sulle quali prendono la parola i senatori COVI, GIORGI, PINTO e FILETTI.

(A 007 0 00, C 21ª, 0022)

La Giunta quindi approva, a maggioranza, una proposta sull'ordine delle votazioni.

Dopo interventi, in sede di dichiarazione di voto, dei senatori FRANCHI, PEDRAZZI CIPOLLA, COVI, DIONISI, FILETTI, PINTO e GIORGI, la Giunta delibera a maggioranza di richiedere ai magistrati precedenti - ai sensi dell'articolo 135, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento del Senato - documenti ritenuti rilevanti ai fini della decisione.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA GIUNTA*

Infine, il PRESIDENTE avverte che la seduta della Giunta, già convocata per questa sera alle ore 21, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 20,40.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

103<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*  
MACCANICO

*Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Fabbri e per l'interno Murmura.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum indetti per il 18 aprile 1993 (1142)**  
(Esame)

Riferisce il presidente MACCANICO, invitando la Commissione a pronunciarsi in senso favorevole.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI, nel condividere il provvedimento, illustra l'emendamento 1.0.1, volto ad aggiungere un articolo al disegno di legge di conversione che estenda al personale di volo la disciplina già prevista per i marittimi in ordine l'esercizio del diritto di voto.

Dopo una breve discussione sul predetto emendamento - nella quale intervengono la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, il presidente MACCANICO, il sottosegretario MURMURA e lo stesso proponente - la Commissione accoglie l'emendamento medesimo.

Il presidente MACCANICO, quindi, dà ragione di un emendamento del Governo (1.0.2), inteso ad aggiungere un ulteriore articolo al disegno di legge di conversione, concernente le elezioni amministrative.

Il senatore SPERONI ritiene opportuno adottare una disciplina comune per tutte le consultazioni elettorali.

Si associa il senatore GUERZONI, che peraltro reputa preferibile introdurre tale normativa nelle nuove leggi elettorali per le Camere.

Conviene il sottosegretario MURMURA, che dichiara la disponibilità

del Governo ad accogliere un ordine del giorno in tal senso, da formulare per la discussione in Assemblea.

La Commissione, infine, accolto l'emendamento 1.0.2, conferisce al Presidente relatore l'incarico di riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo nei termini emersi dal dibattito.

Il PRESIDENTE avverte infine che, con l'approvazione dell'emendamento 1.0.2, non avrà luogo l'esame del disegno di legge n. 964, d'iniziativa del senatore Speroni e di contenuto identico all'emendamento predetto.

**Conversione in legge del decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54, recante disposizioni a tutela della legittimità dell'azione amministrativa (1054)**

**Murmura: Istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti (268)**

**Saporito ed altri: Norme sulla situazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti (676)**  
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO, nel rammentare di aver già riferito sui disegni di legge n. 268 e n. 676, si sofferma sul decreto-legge n. 54 del 1993, che contiene disposizioni corrispondenti a quelle dei predetti disegni di legge in ordine alla istituzione delle sezioni regionali giurisdizionali della Corte dei conti. Tale provvedimento, peraltro, introduce un nuovo sistema di controllo giurisdizionale sugli atti della pubblica amministrazione.

Quanto al decentramento delle funzioni già svolte dalla Corte dei conti, si tratta di completare un processo già avviato per le regioni ordinarie a maggiore rischio di criminalità, in una prospettiva largamente condivisa, tale da concorrere alla maggiore efficienza e alla moralizzazione delle attività amministrative.

L'articolo 3 del predetto decreto-legge, inoltre, postula un sistema affatto innovativo di controllo giurisdizionale sull'azione amministrativa, prevedendo un'azione del procuratore regionale della Corte dei conti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, a tutela della legittimità amministrativa.

Il relatore rammenta che in proposito sono state acquisite, in via informale, le valutazioni di soggetti particolarmente qualificati, quali i Consigli di presidenza della Corte dei conti e della giustizia amministrativa, le organizzazioni dei magistrati contabili e amministrativi e l'Avvocato generale dello Stato. Rammenta altresì il significativo contributo reso dinanzi alla Commissione dal Presidente del Consiglio Amato, il quale ha sottolineato l'esigenza di assicurare la legittimità dell'azione amministrativa risolvendo gli inconvenienti registrati nel sistema dei controlli preventivi e quelli connessi ad una impropria estensione dell'intervento del giudice penale. D'altra parte, è stata da più parti rilevata la inevitabile riduzione dell'area del contenzioso giurisdizionale amministrativo conseguente alla nuova disciplina del pubblico impiego, ciò che consentirebbe di integrare le funzioni degli organi giurisdizionali amministrativi con un compito di controllo che

corrisponde ai sistemi di giurisdizione oggettiva. Da parte del Presidente della Corte dei conti, peraltro, è stata prospettata l'esigenza di introdurre un efficace controllo di gestione, attribuendone l'esercizio alla stessa giurisdizione contabile, il cui profilo funzionale dovrebbe essere comunque ridefinito.

Tra i rilievi sinora mossi alla normativa adottata dal Governo, anche in sede dottrinale, si segnala quello concernente la separazione, anche organica, tra funzioni requirenti e funzioni giudicanti, con una presunta alterazione dei principi costituzionali, peraltro contestata dallo stesso presidente Amato. D'altra parte, si lamenta l'incerta collocazione del potere requirente nei confronti degli atti amministrativi, che introdurrebbe una nuova forma di controllo tale da interferire con quelle già previste dall'ordinamento vigente. Di particolare rilievo è l'obiezione sollevata a tale proposito in ordine agli atti delle regioni e degli enti locali. Si sofferma, al riguardo, sul ricorso già presentato da alcune regioni dinanzi alla Corte costituzionale. Meritevole di approfondimento, inoltre, appare l'introduzione di una giurisdizione di diritto oggettivo accanto a quella, già esercitata dagli stessi organi giudicanti, in riferimento a posizioni giuridiche soggettive.

Il relatore, quindi, si sofferma sul contenuto degli articoli 4 e 5 e sottolinea infine l'esigenza di esaminare e risolvere la questione della inadeguatezza dei controlli amministrativi. Prospetta, peraltro, l'opportunità di stralciare dal provvedimento in esame le disposizioni di cui all'articolo 3, facendone oggetto di una valutazione specifica, tempestiva e particolarmente approfondita, nell'ambito di un apposito disegno di legge.

Il senatore GUERZONI reputa particolarmente problematiche le questioni sollevate dal relatore in ordine alla posizione delle regioni e degli enti locali: al riguardo propone di acquisire l'orientamento dei soggetti interessati.

Su richiesta del senatore Speroni, quindi, il RELATORE precisa che le disposizioni di cui al decreto-legge n. 54 del 1993 hanno già avuto un principio di attuazione limitatamente alle parti concernenti l'istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti, esclusa pertanto la disciplina di cui all'articolo 3.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**D'Alessandro Prisco ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (181)**

**Garraffa: Inclusione dell'indennità integrativa speciale nella buonuscita dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e delle aziende autonome (751)**

**Libertini ed altri: Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti (818)**

**Marinucci Mariani: Nuova disciplina dell'indennità di buonuscita (839)**  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SAPORITO riferisce favorevolmente sui disegni di legge in titolo, intesi a risolvere una sostanziale disparità di trattamento tra

pubblici dipendenti in riferimento al computo della indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita: rammenta che in proposito la Corte costituzionale ha già sollecitato il legislatore a provvedere essendo pendente, peraltro, un ulteriore giudizio di legittimità sulle disposizioni attualmente vigenti.

Si apre il dibattito.

Il senatore SPERONI chiede chiarimenti sulla formulazione del testo dell'articolo 2 del disegno di legge n. 181 nonché sulla ipotesi di rivalutazione monetaria della buonuscita.

Il presidente MACCANICO prospetta l'opportunità di acquisire la relazione tecnica del Governo sui profili finanziari del provvedimento, nonché il parere della Commissione bilancio.

Il relatore SAPORITO precisa che la copertura finanziaria risulterebbe per buona parte assicurata dagli stessi contributi previdenziali degli interessati. Sarebbe utile, comunque, ottenere la valutazione del Governo, e in particolare del Ministro del lavoro, circa le implicazioni previdenziali della normativa proposta. Ritiene, peraltro, che l'esecutivo non possa avanzare obiezioni di principio motivate da esigenze di copertura finanziaria, considerato che un'eventuale decisione della Corte potrebbe avere una ben più pesante incidenza di spesa.

Si associa la senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, che rileva il sostanziale vantaggio finanziario finora procurato al pubblico erario dalla incongruenza normativa che si propone di risolvere. In ogni caso, osserva che la nuova disciplina del pubblico impiego e del sistema previdenziale rende a maggior ragione iniqua la disparità di trattamento esposta dal relatore. Quanto alle richieste di chiarimento del senatore Speroni, ritiene che un meccanismo di rivalutazione possa essere considerato nel corso dell'esame del provvedimento.

Il senatore SPERONI ritiene opportuno considerare le diverse ipotesi previste dai disegni di legge in esame anche in riferimento ai conseguenti oneri finanziari.

Il presidente MACCANICO, quindi, propone di conferire al relatore l'incarico di predisporre un testo unificato, mentre la Commissione acquisirà la relazione tecnica del Governo sui profili finanziari del provvedimento nonché il parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

**Pecchioli ed altri: Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali (115)**



**De Matteo: Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali (130)**

**Compagna ed altri: Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali (348)**

**Compagna ed altri: Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica (353)**

**Fabbi ed altri: Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per la elezione del Senato della Repubblica» (372)**

**Acquaviva ed altri: Norme per l'elezione del Senato della Repubblica (889)**

**Gava ed altri: Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1045)**

**Speroni ed altri: Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica (1050)**  
(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore SALVI precisa innanzitutto che, come ha chiarito la Corte costituzionale, l'esito positivo del *referendum* sulla legge elettorale del Senato ha comportato la definizione di un sistema elettorale già operativo. La stessa Corte costituzionale nella sentenza di ammissibilità del *referendum* ha, peraltro, segnalato alcuni inconvenienti derivanti dalla abrogazione delle norme precedentemente in vigore.

Ricorda quindi che il *referendum* ha abrogato, in particolare, il *quorum* del 65 per cento dei voti validi necessario per l'elezione con il sistema maggioritario e le altre disposizioni ad esso connesse. Di particolare rilievo fra queste il secondo comma dell'articolo 19, la cui abrogazione comporterà la conseguenza di poter detrarre i voti del candidato eletto dal calcolo per l'applicazione del sistema proporzionale. Va tenuto presente a questo riguardo che l'attuale delimitazione dei collegi uninominali risale sostanzialmente al 1948 e che le successive modificazioni anche costituzionali hanno determinato una disparità fra il numero dei collegi e il numero dei seggi. Da questa disparità deriva, come è noto, la formazione di una quota proporzionale pari ad un quarto dei seggi, ma essa non è riscontrabile in modo uniforme in tutte le regioni. Infatti, accanto a regioni, come il Friuli, in cui vi è assoluta parità fra seggi e collegi, ve ne sono altre in cui la quota proporzionale è superiore al 25 per cento. Proprio questa sostanziale differenziazione del sistema elettorale fra regione e regione è uno degli inconvenienti segnalato dalla Corte costituzionale su cui occorre intervenire per apportare le opportune correzioni.

L'altro problema sollevato dalla Corte costituzionale riguarda le elezioni suppletive in caso di morte o dimissioni del candidato eletto. Va considerato che la legge n. 31 del 1987 ha definito per questi casi un sistema a doppio turno, con la conseguenza che la normativa attualmente vigente, a seguito del *referendum*, si basa sul sistema ad un turno per le elezioni iniziali e su quello a doppio turno per le suppletive.

Nell'esame della materia elettorale la Commissione dovrà in ogni caso tener conto dei vincoli costituzionali, come quello della base regionale per l'elezione del Senato, del numero degli eletti, dei limiti minimi dei seggi previsti per le diverse regioni e del principio del suffragio diretto. Accanto ad essi va tenuto presente anche il divieto, chiarito dalla stessa sentenza della Corte, di ripristinare formalmente o sostanzialmente le norme abrogate dal *referendum*.

Quanto a quest'ultimo aspetto, ritiene che esso vada interpretato anche alla luce del risultato politico del *referendum* stesso: è evidente che le interpretazioni su tale punto possono essere diversificate, ma è auspicabile che prevalga un comune senso di responsabilità in ordine all'inequivoco messaggio pervenuto del corpo elettorale.

Il Relatore prosegue osservando che la prima questione da affrontare è quella della nuova delimitazione dei collegi elettorali resa necessaria dalla forte disparità di popolazione oggi esistente. Si tratta di un tema estremamente delicato che, a suo giudizio, non può essere demandato alla competenza dell'Esecutivo. Segnala che in altri paesi si sono seguite strade diverse per affrontare il problema: in Germania la legge ha affidato il compito di disegnare i nuovi collegi elettorali ad una commissione nominata dal Presidente della Repubblica e composta da magistrati ed esperti, mentre in Francia si è provveduto con un disegno di legge sottoposto all'esame del Parlamento. Sarebbe in ogni caso utile un'attività istruttoria sulla procedura da seguire e sui criteri da utilizzare per individuare i nuovi limiti territoriali, anche commissionando studi ad istituti specializzati. In secondo luogo, occorre rendere uniforme il rapporto tra quota maggioritaria e quota proporzionale in ogni singola regione. A suo avviso, il rapporto tra le due quote deve essere identico o comunque molto vicino a quello risultante dal *referendum*. Quanto al problema delle elezioni suppletive, occorre prioritariamente decidere sul mantenimento o meno della candidabilità in diversi collegi.

Per quanto riguarda poi la scelta fra il sistema ad un turno ed il sistema a due turni, si tratta di una scelta che deve considerarsi all'interno delle prospettive aperte dall'esito del *referendum* e che va risolta sulla base di un giudizio di merito sulla preferibilità dell'uno o dell'altro sistema. A suo avviso, il doppio turno favorisce una maggiore legittimazione democratica dell'eletto e, da questo punto di vista, appare preferibile. Tuttavia, occorre anche considerare che una notevole incidenza sul carattere del sistema elettorale deve essere attribuita alle condizioni di accesso, da parte dei candidati, al secondo turno. La legge elettorale francese si basa, ad esempio, su una soluzione intermedia fra quella che limita la presentazione a due candidati e quella che potrebbe teoricamente estenderla a tutti coloro che avevano partecipato al primo turno. È stata anche avanzata l'ipotesi di rendere il secondo turno soltanto eventuale, nel caso in cui nessun candidato raggiunga un determinato *quorum* nella prima consultazione.

Si tratta, pertanto, di una scelta estremamente articolata che va compiuta tenendo conto del fatto che più è basso il numero di candidati ammessi al secondo turno, maggiore è la legittimazione democratica del candidato che risulterà eletto. Esprime la personale preferenza per un sistema a doppio turno che preveda il ballottaggio tra i due candidati

più votati al primo turno, come del resto è già previsto dall'articolo 2 della legge n. 31 del 1987, prima citata.

Dopo aver osservato che la possibile opzione tra il meccanismo del voto unico con recupero proporzionale e scorporo dei suffragi ottenuti dal candidato eletto con sistema maggioritario e meccanismo del doppio voto non gli appare proponibile per il Senato, il senatore Salvi si sofferma sulle modalità di esame dei disegni di legge in titolo da parte della Commissione.

A suo avviso sarebbe necessario stabilire innanzitutto se la Commissione debba occuparsi dei disegni di legge relativi ai sistemi elettorali del Senato e della Camera o limitarsi a quelli soltanto relativi al Senato. È indispensabile in ogni caso che il lavoro delle due Camere su questa materia si svolga in modo coordinato.

Va poi considerato che la Commissione per le riforme istituzionali, che potrebbe avere tra qualche mese poteri referenti, ha formulato proposte in tema di regionalismo, struttura del Parlamento e modi di formazione del Governo, che hanno una diretta incidenza sui sistemi elettorali. È quindi opportuno anche un raccordo con i lavori di quella Commissione.

Infine, si deve tener conto anche dell'ipotesi di un possibile scioglimento anticipato delle Camere in tempi brevi. In questo caso si renderebbe necessario individuare delle assolute priorità e fra esse andrebbe affrontato in primo luogo il problema della delimitazione dei collegi.

Quanto ai disegni di legge iscritti all'ordine del giorno della Commissione, è evidente che essi vanno valutati nella consapevolezza che sono stati presentati prima dello svolgimento del *referendum*. Il loro contenuto è peraltro estremamente eterogeneo: il disegno di legge n. 115 riguarda, ad esempio, solo la legge elettorale della Camera, in conseguenza della scelta a favore del Senato come Camera delle regioni compiuta dal PDS; il disegno di legge n. 130 si occupa anche della legge elettorale per le regioni; il disegno di legge n. 353 sembra presentare problemi di costituzionalità prevedendo una quota di candidati eletti in modo indiretto; il disegno di legge n. 889 prevede una quota proporzionale pari a circa il 50 per cento degli eletti; il disegno di legge n. 1045 fissa la quota proporzionale al 40 per cento, secondo l'indicazione approvata dalla Commissione per le riforme istituzionali e il disegno di legge n. 1050 la individua nel 25 per cento, in linea con l'esito del *referendum*.

Dopo aver osservato che sarebbe opportuno prevedere anche norme sullo svolgimento delle campagne elettorali il relatore Salvi conclude auspicando che l'esame di tali proposte da parte della Commissione si svolga con grande serietà e con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di cambiamento e di nuove regole avanzate dal corpo elettorale. È essenziale considerare che il sistema elettorale riguarda tutti, a prescindere dalle diverse posizioni assunte sul quesito referendario, e dalle maggioranze di Governo che di volta in volta si costituiscono.

Il presidente MACCANICO ringrazia il relatore per l'ampio ed esaustivo quadro di riferimento e di proposte fornito alla Commissione e assicura che informerà il Presidente del Senato della necessità di

coordinare il lavoro dei due rami del Parlamento e della Commissione per le riforme istituzionali sui nuovi sistemi elettorali. Nel concordare con l'esigenza prioritaria di ridefinire i collegi elettorali, auspica che il nuovo Governo possa svolgere in questa materia una positiva funzione di impulso.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 17.*

**EMENDAMENTI**

**Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento del referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993 (1142)**

**Art. 1.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«1-bis.**

1. Nell'articolo 50 del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, la parola: «marittimi», è sostituita dalla seguente: «naviganti».

2. La lettera a) dell'articolo 50 del testo unico approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 è sostituita con la seguente:

“a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco;”.

**1.0.1**

**SPERONI**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«1-bis.**

1. Dopo il comma sesto dell'articolo 47 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, è inserito il seguente:

“Quindi il Presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda”.

2. Il comma nono dell'articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960, è sostituito dai seguenti:

“Il Presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza”.

“Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali”.

“Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi”.

“È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa”.

3. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'art. 48 del testo unico n. 570 del 1960, sono sostituiti dal seguente:

“Alle ore sei del giorno fissato per la votazione, il presidente constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala”.

1.0.2

IL GOVERNO

**GIUSTIZIA (2ª)**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

56ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

RIZ

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque.*

*La seduta inizia alle ore 9,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE****GIORGI ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale (967)****PINTO ed altri. - Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguglio fra pene pecuniarie e pene detentive (982)**

(Discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 982. Assorbimento del disegno di legge n. 967)

Il presidente RIZ propone di dare per acquisita, ai fini dell'esame in sede deliberante, la discussione generale già svoltasi in sede referente. *Concorda la Commissione e si procede pertanto all'esame dell'unico articolo del disegno di legge n. 982, che viene assunto come testo-base su proposta del relatore Masiello.*

Il sottosegretario DE CINQUE esprime le riserve del Governo circa un provvedimento che altera comunque il rapporto di valori tra pene detentive e pecuniarie. A suo avviso sussiste infatti l'esigenza di procedere congiuntamente ad un generale innalzamento delle entità delle pene pecuniarie edittali, che pure hanno risentito dell'effetto erosivo dell'inflazione.

Il relatore MASIELLO dissente dall'impostazione del Governo, considerato che le leggi speciali - in innumerevoli casi negli ultimi anni - hanno innalzato il valore reale delle sanzioni pecuniarie, indipendentemente da qualsiasi nesso con l'andamento dell'inflazione monetaria.

Il senatore FILETTI condivide il fine perseguito dai provvedimenti in esame e preannuncia il voto favorevole dei senatori del Movimento Sociale-Destra Nazionale all'approvazione del testo in discussione.

Il senatore GRECO, in piena adesione con quanto dichiarato dal relatore, sottolinea l'indubbia validità, anche in termini di civiltà giuridica, del provvedimento in titolo.

I senatori BODO, COVI e VENTURI annunciano, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, voto favorevole all'approvazione dell'unico articolo del disegno di legge, che, posto ai voti, è approvato.

Il disegno di legge n. 967 risulta pertanto assorbito.

**RIZ ed altri. - Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'appello di Trento (1010)**  
(Discussione e approvazione)

In sostituzione del relatore designato, senatore Ballese, riferisce il senatore COVI che, preliminarmente, rievoca le vicende che avevano portato all'istituzione della sezione distaccata della Corte d'appello di Bolzano; si sofferma, quindi, sull'omissione riscontrata nella recente legge istitutiva della medesima (la 335 del 1991) e reputa comunque opportuno chiarire - benchè sia lecito nutrire qualche perplessità sulla reale necessità del ricorso, a tal fine, ad uno strumento legislativo - che il nuovo foro conoscerà anche degli appelli concernenti le decisioni pretorili.

Poichè nessuno chiede di intervenire in sede di discussione generale si passa all'articolo 1 del disegno di legge che, posto ai voti, è approvato.

Il sottosegretario DE CINQUE illustra l'emendamento 1.0.1, volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 1, sottolineando l'esigenza di disciplinare gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3, articolo che fu caducato dall'Assemblea del Senato (per l'assenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione) insieme con l'articolo 16 dello stesso decreto, i cui effetti vengono ad essere regolati proprio sulla base della norma testè approvata dalla Commissione.

Il presidente RIZ dichiara di non opporsi alla discussione ed alla eventuale approvazione dell'emendamento governativo proprio in considerazione degli argomenti addotti dal rappresentante del Governo nel suo intervento: si tratta, pur sempre, di regolare gli effetti di norme già contenute nello stesso decreto-legge non convertito.

Il senatore COVI prospetta la necessità di modificare il titolo del disegno di legge, qualora l'emendamento fosse approvato.

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore MASIELLO che, rievocata l'eterogeneità dell'emendamento rispetto al disegno di



legge originario, preannuncia voto contrario sulla proposta di modifica del Governo, il chè non scalfisce, comunque, il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico della sinistra sul disegno di legge.

Posto ai voti l'emendamento 1.0.1. è approvato, come pure l'emendamento Tit. 1 del relatore.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

*La seduta termina alle ore 10.*

## EMENDAMENTI

**Integrazione della legge 17 ottobre 1991, n. 335, che istituisce in Bolzano la sezione distaccata della Corte d'Appello di Trento (1010)**

*Al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e regolazione degli effetti giuridici dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3».*

**TIT. 1**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. ...**

**«1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 17 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 3.»**

**1.0.1.**

IL GOVERNO

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

84ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

FRANZA

*indi del Vice Presidente*

FABRIS

*Intervengono il ministro dei lavori pubblici Merloni ed il sottosegretario di Stato per la difesa Madaudo.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Norme per agevolare l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (658)**

**LIBERTINI ed altri. Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parziale modifica dell'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (138)**

**LIBERTINI ed altri. Diritto al riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica per gli assegnatari alla data dell'8 agosto 1977 (140)**

**ANGELONI ed altri. Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (618)**

**D'AMELIO ed altri. Disposizioni in materia di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica (723)**

**e petizione n. 48 attinente ai suddetti disegni di legge**

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione con modificazioni)

Riprende la trattazione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Si riprende l'esame dell'emendamento 2.14, in precedenza accantonato.

Il senatore NERLI invita i presentatori a ritirare detto emendamento ed eventualmente trasformarlo in un ordine del giorno che impegni il Governo a mettere ordine alla situazione degli alloggi di servizio dei militari. Si associa il senatore Fabris.

Il senatore BOSCO accoglie il suggerimento del senatore Nerli e ritira l'emendamento.

Il sottosegretario MADAUDO rappresenta l'esigenza di presentare taluni emendamenti all'articolo 2, suggeriti dal Ministero delle finanze.

A nome della Commissione, il presidente FRANZA invita il sottosegretario Madaudo a non presentare questi emendamenti essendosi già conclusa la votazione di tutte le proposte di modifica all'articolo 2.

Il sottosegretario MADAUDO, preso atto dell'orientamento della Commissione, rinuncia alla presentazione degli emendamenti in questione.

Si passa all'articolo 3.

La senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 3.1, 3.5, 3.9, 3.10 e 3.12 e ritira il 3.11.

Il ministro MERLONI illustra gli emendamenti 3.7-*bis*, 3.12-*bis* e 3.12-*ter*.

Il senatore GIUNTA illustra gli emendamenti 3.2, 3.6 e 3.15 e il senatore FABRIS dà conto degli emendamenti 3.3 e 3.13.

La senatrice ANGELONI illustra a sua volta gli emendamenti 3.4 e 3.8 ed il RELATORE il 3.7 e il 3.14.

Si apre quindi una discussione incidentale sull'emendamento 3.7-*bis* del Governo. Intervengono i senatori NERLI e FAGNI in senso contrario ed il senatore FABRIS in senso favorevole.

Dopo che la senatrice FAGNI ha dichiarato di ritirare gli emendamenti 3.1, 3.5, 3.10 e 3.11, interviene il senatore LOMBARDI, il quale propone una modifica all'emendamento 3.7-*bis*, con la quale si precisa che i terzi aventi diritto all'acquisto debbano essere individuati tra coloro i quali siano in possesso dei requisiti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.9, 3.12 e 3.13 e favorevole sul 3.4, mentre ritira i suoi emendamenti 3.7 e 3.14.

Dopo che il senatore GIUNTA ha ritirato l'emendamento 3.15, il ministro MERLONI si pronuncia favorevolmente sugli emendamenti 3.4 e 3.9 ed in senso contrario sul 3.2, 3.3, 3.6, 3.8, 3.12 e 3.13.

A questo punto, si conviene di sospendere brevemente la seduta per verificare la possibilità di addivenire alla formulazione di un nuovo testo dell'articolo 3, che trovi il consenso di tutti i Gruppi.

*La seduta, sospesa alle ore 16,40, viene ripresa alle ore 17.*

Il relatore LIBERATORI presenta il seguente emendamento (frutto dell'accordo tra i vari Gruppi) interamente sostitutivo dell'articolo 3:

«1. Hanno diritto all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2 gli assegnatari in locazione o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore dell'assegnatario.

2. Gli assegnatari di cui al comma 1, se titolari di reddito familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicaps, qualora non intendano avvalersi del diritto di acquisto, rimangono assegnatari dell'alloggio condotto in locazione, che non può essere alienato a terzi.

3. Al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma 1 gli enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto.

4. I soggetti assegnatari di alloggio che perdono la qualifica di assegnatario possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorso tale termine gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

Detto emendamento, favorevole il ministro MERLONI, viene posto ai voti ed approvato. Risultano conseguentemente preclusi tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Si passa all'articolo 4.

La senatrice ANGELONI illustra gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.6, 4.11 e 4.14 (quest'ultimo in un testo riformulato).

Il senatore SARTORI dà conto degli emendamenti 4.3, 4.9 e 4.13.

Il RELATORE illustra gli emendamenti 4.4 e 4.10 e ritira il 4.15 e il 4.17.

Il senatore FABRIS dà conto degli emendamenti 4.5, 4.8, 4.16, 4.18 e fa proprio il 4.19.

I senatori GIUNTA e BOSCO illustrano rispettivamente gli emendamenti 4.7 e 4.12.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.5, 4.7, 4.11, 4.12 e 4.18, ritira il 4.4 ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

Il ministro MERLONI è favorevole agli emendamenti 4.5, 4.7 e 4.18 e contrario su tutti gli altri.

Il senatore NERLI propone che venga mantenuto il testo del Comitato ristretto e si dichiara quindi disponibile a ritirare i suoi emendamenti a condizione che analogo atteggiamento assumano gli altri Gruppi. Si associa il senatore LOMBARDI.

Dopo un breve dibattito, si conviene di ritirare tutti gli emendamenti ad eccezione del 4.18 e del 4.19.

Viene quindi posto ai voti ed approvato l'emendamento 4.18, mentre è respinto il 4.19.

Dopo una breve illustrazione della senatrice ANGELONI, favorevoli il relatore ed il Ministro, viene approvato l'emendamento 4.0.1.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore CONTI illustra il subemendamento 5.0/1.

Il ministro MERLONI invita il senatore CONTI a ritirare tale subemendamento, perchè la questione da esso recata è risolta, in termini più generali, dal decreto-legge n. 101 del 1993.

Il senatore CONTI ritira quindi l'emendamento, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

Il senatore NERLI propone il ritiro di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5, dichiarandosi favorevole all'approvazione del testo elaborato dal comitato ristretto. I senatori presentatori ritirano gli emendamenti, accogliendo l'invito del senatore Nerli. Il ministro MERLONI presenta tuttavia un ulteriore emendamento al comma 2 dell'articolo, che inserisce dopo la parola «manutenzione» la seguente : «straordinaria».

Tale emendamento, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'articolo 6.

Dopo che il presidente FABRIS ha dichiarato decaduto l'emendamento 6.1, la senatrice FAGNI illustra l'emendamento 6.2 e la senatrice ANGELONI illustra gli emendamenti 6.3 e 6.4. Il ministro MERLONI propone un emendamento volto ad inserire le parole «e le unità immobiliari» dopo la parola «alloggi».

Il RELATORE e il ministro MERLONI si dichiarano contrari sull'emendamento 6.2 e invece favorevoli sugli emendamenti 6.3 e 6.4.

Il RELATORE si dichiara favorevole anche sull'emendamento presentato dal Ministro.

Dopo dichiarazione di voto favorevole della senatrice ANGELONI sull'emendamento 6.3, è posto ai voti e respinto l'emendamento 6.2 e sono invece approvati gli emendamenti 6.3, 6.4, nonché l'emendamento proposto dal ministro Merloni.

Si passa all'articolo 7.

La senatrice FAGNI illustra gli emendamenti 7.1 e 7.5. La senatrice ANGELONI illustra gli emendamenti 7.2 (riformulandolo con riguardo alle cooperative di solidarietà sociale) e 7.4.

Il senatore BOSCO riformula l'emendamento 7.3 trasformandolo in emendamento volto ad introdurre un articolo aggiuntivo. Tale emendamento verrà quindi messo ai voti dopo gli emendamenti all'articolo 7.

Sono dichiarati decaduti gli emendamenti 7.6 e 7.7. Il ministro MERLONI illustra l'emendamento 7.4-bis.

Dopo ampio dibattito circa l'opportunità o meno di mantenere il diritto di prelazione di cui al comma 1 dell'articolo 7, nonché sulle modalità di effettuazione di un'eventuale asta con offerte in aumento, il ministro MERLONI presenta un emendamento volto a prevedere tale metodo nel caso in cui la cessione sia effettuata a chiunque ne faccia domanda, assumendo a base il prezzo di mercato determinato con l'ausilio dell'ufficio tecnico erariale.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.5 e 7.4 e invece favorevole sul 7.2 e sull'altro emendamento illustrato dal ministro Merloni. Il ministro MERLONI si associa ai pareri espressi dal relatore.

La senatrice FAGNI ritira l'emendamento 7.1.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 7.2 e 7.5 (quest'ultimo in una versione riformulata), nonché l'emendamento del ministro Merloni. È pertanto dichiarato precluso il 7.4.

È quindi messo ai voti ed approvato l'emendamento presentato dal senatore Bosco, volto ad introdurre un articolo aggiuntivo dopo il 7.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l'emendamento 7.0.1, si passa all'articolo 8.

La senatrice ANGELONI ritira l'emendamento 8.1, mentre l'emendamento 8.0.1 viene dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

Si passa all'articolo 9.

Dopo una breve illustrazione della senatrice ANGELONI, con il parere favorevole del Ministro e del relatore, viene approvato l'emendamento 9.1.

Si passa agli ordini del giorno.

Il senatore FABRIS illustra il seguente documento:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

valutata nel corso della discussione sul disegno di legge sulla vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica la necessità di escludere dalla vendita, in linea di massima, gli alloggi di servizio in connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti;

richiamata la necessità di escludere in ogni caso gli alloggi di servizio per il personale militare,

invita il Governo,

a studiare la possibilità, previo censimento, di alienare immobili non più utilizzabili ai fini del servizio militare, utilizzando le modalità previste per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I proventi di tale vendita resteranno a disposizione dell'Amministrazione militare.

1.

BOSCO, FABRIS, NERLI, GIUNTA

Il ministro MERLONI dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

La senatrice FAGNI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

tenendo conto che il settore dell'edilizia pubblica residenziale, nonché quello dell'edilizia pubblica con mutui agevolati è soggetto a normative diverse riguardanti settori pubblici e/o statali come l'Ente Ferrovie dello Stato (prima azienda), l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, l'Azienda dei servizi di Stato telefonici (ASST), l'Istituto postelegrafonici, nonché altri edifici destinati ai militari e ubicati fuori dalle zone militari;

valutando che il disegno di legge sulla vendita degli alloggi di proprietà pubblica contiene disposizioni che «costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione» come recita l'articolo 1 del disegno di legge sopracitato;

in considerazione che il problema della casa riveste un particolare valore come elemento di sicurezza per le persone singole e per i nuclei familiari appartenenti a fasce di reddito individuate nelle disposizioni del CIPE o a fasce sociali particolari;

impegna il Governo

a concertare e concordare fra i vari Ministeri interessati modalità e criteri omogenei sia per quanto riguarda l'alienazione e la vendita degli alloggi sia per quanto riguarda le condizioni di mantenimento dell'assegnazione e del titolo di locazione».

2.

FAGNI, NERLI, GIUNTA



Il ministro MERLONI accoglie il predetto documento.

Il senatore CONTI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8ª Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo

ad emanare disposizioni affinché la regione interessata, nell'ambito delle disponibilità ad essa attribuite - di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101 - e dei fondi ricavati dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, destinino in via prioritaria i finanziamenti necessari al completamento del programma di costruzione di alloggi popolari nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 gennaio 1915, con la contemporanea eliminazione delle baracche e degli alloggi fatiscenti di proprietà pubblica nei quali, all'epoca, furono sistemati i nuclei familiari».

3.

CONTI

Il ministro MERLONI dichiara di accogliere anche l'ordine del giorno in questione.

Vengono quindi approvate talune proposte di coordinamento formale suggerite dal relatore.

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati tutti gli articoli di cui consta il provvedimento, come risultanti dalle modifiche accolte.

Dopo dichiarazioni di voto favorevoli, a nome dei rispettivi Gruppi di appartenenza, dei senatori FABRIS, NERLI, FAGNI, BOSCO e del relatore LIBERATORI, viene posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso, come risultante dalle modifiche introdotte e con il seguente titolo: «Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

*La seduta termina alle ore 19.*

## EMENDAMENTI

**Al testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (atti Senato nn. 658, 138, 140, 618, 723)**

### Art. 3.

*Al primo periodo sostituire tutto il periodo con il seguente:*

«Ove i soggetti di cui al comma 1 non abbiano presentato domanda di acquisto entro un anno, ovvero abbiano comunicato la loro impossibilità finanziaria all'acquisto, l'alienazione non è più consentita, salvo il caso in cui all'assegnatario sia fornito altro alloggio pubblico di suo gradimento. L'alloggio può essere venduto con il sistema dell'offerta pubblica a persone fisiche, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica».

**3.1**

FAGNI, SARTORI

*All'articolo 3, comma 1, dopo le parole «familiari conviventi » aggiungere le parole: «o coloro che hanno in uso un alloggio a titolo di locazione di edilizia residenziale pubblica».*

**3.2**

GIUNTA

*Al comma 1, sostituire la parola: «quinquennio» con «decennio».*

**3.3**

FABRIS, DI BENEDETTO

*Al primo comma, dopo le parole: «delle spese» aggiungere: «all'atto della presentazione della domanda di acquisto».*

**3.4**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*All'ultimo periodo sostituire tutto il periodo con il seguente:*

«In caso di acquisto da parte dei familiari conviventi, il contratto di acquisto è condizionato al diritto di abitazione dell'assegnatario»

3.5

SARTORI

*All'articolo 3, comma 1, in fine aggiungere il seguente periodo:*

«Hanno diritto all'acquisto anche gli inquilini o gli assegnatari di un alloggio inserito, a qualunque titolo, nella quota di riserva di cui all'articolo 3 delle norme concernenti la disciplina della cessione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 2 della legge 27 aprile 1962, n. 231».

3.6

GIUNTA

*Il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«I soggetti di cui al comma 1 che intendono far valere il diritto all'acquisto degli alloggi di cui all'articolo 2, debbono presentare domanda all'Ente o all'Azienda proprietaria entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In assenza di domande di acquisto, gli alloggi possono essere ceduti prioritariamente a terzi in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi E.R.P., ed in subordine a privati o Società.

3.7

LIBERATORI

*All'articolo 3, comma 3, le parole da «ove i soggetti di cui al comma 1....» fino a «per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica» sono sostituite da: «3. I soggetti che abbiano perduto la qualifica di assegnatario possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio occupato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine, gli alloggi possono essere venduti a terzi purchè in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per beneficiare dei mutui agevolati relativi agli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato».*

3.7-bis

IL GOVERNO

*Al comma 3, sostituire le parole: «Ove» fino a: «legge» con le parole:*

«Le Regioni, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, stabiliscono i termini entro cui i soggetti di cui al comma 1 devono presentare domanda di acquisto. Decorso tali termini,».

3.8

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Sostituire le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge» con le parole: «entro tre anni dalla data di comunicazione della intenzione dell'Ente proprietario di procedere all'alienazione dell'alloggio»*

**3.9**

FAGNI, SARTORI

*Al comma 3 dopo le parole: «possono essere venduti» aggiungere: «, previa sistemazione dell'assegnatario in altro alloggio pubblico, che soddisfi le sue necessità personali e familiari».*

**3.10**

SARTORI, FAGNI

*Al comma 3, sostituire le parole: «a terzi», con le parole: «a persone fisiche».*

**3.11**

SARTORI, FAGNI

*Al comma 3, dopo le parole: «venduti a terzi» Aggiungere: «con il sistema dell'offerta pubblica»*

**3.12**

FAGNI, SARTORI

*All'articolo 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:*

«4. In sede di prima applicazione, i soggetti di cui al comma 3 presentano la domanda di acquisto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario».

**3.12-bis**

IL GOVERNO

*All'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:*

«5. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono stabiliti i criteri e le procedure per la formazione delle graduatorie dei terzi aspiranti all'acquisto, basati sulle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare».

**3.12-ter**

IL GOVERNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La Regione approva i piani di cessione predisposti dagli enti gestori».

**3.13**

FABRIS, DI BENEDETTO

*Aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. Al fine dell'attivazione delle procedure indicate nei precedenti commi, gli Enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità e redigono l'elenco degli assegnatari che, per reddito, non sono più in possesso di requisiti previsti dalle norme vigenti per l'assegnazione di alloggi E.R.P.».

**3.14**

LIBERATORI

*All'articolo 3, aggiungere i seguenti commi:*

«4. Dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno di tempo previsto per presentare domanda di acquisto, sono sospese le condizioni di revoca dall'assegnazione di cui alla lettera d) dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n 1035 e successive leggi regionali.

5. Nei casi degli immobili esclusi dalla vendita, gli inquilini e gli assegnatari per i quali ricorrano le condizioni di revoca possono presentare richiesta di occupare l'abitazione a titolo di locazione ai sensi dell'articolo 22 della legge 8 agosto 1977, n 513, penultimo comma. Il canone di locazione si determina in base alle disposizioni previste dalla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.»

**3.15**

GIUNTA

#### **Art. 4.**

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato in base al costo massimo di costruzione per la edilizia sovvenzionata, di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 aprile 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 20 maggio 1991. Il prezzo così determinato è ridotto dell'1,5 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile sino ad un massimo del 30 per cento».

**4.1**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore catastale di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nel supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla determinazione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai successivi aggiornamenti. Al prezzo si applica la riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile fino al limite massimo del 30 per cento».

**4.2**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Al prezzo si applicano le riduzioni relative alla vetustà da conteggiare solo su edifici costruiti almeno dieci anni prima dell'atto di vendita, pari all'11 per cento fino ad un massimo del 20 per cento scalando l'1 per cento per anno considerando anche lo stato di conservazione.»

**4.3**

SARTORI, FAGNI

*Sopprimere le parole da «Al prezzo si applica» alla fine, e sostituire con:*

Si dovrà inoltre tener conto dello stato dell'alloggio e delle migliorie apportate negli ultimi 5 anni, calcolando una minore valutazione fino ad un massimo del 3 per cento con relazione tecnica dell'Ente proprietario.

**4.4**

LIBERATORI

*Al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:*

«Al prezzo si applica la riduzione dello 0,5 per cento per ogni anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 10 per cento».

**4.5**

FABRIS, DI BENEDETTO

*Al comma 1, sostituire: «1 per cento» con: «1,5 per cento».*

**4.6**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*All'articolo 4, comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «tale limite massimo è invece del 15 per cento per gli immobili aventi data di costruzione anteriore al 1945».*

4.7

GIUNTA

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'acquirente», sono aggiunte le seguenti: «o dell'ente gestore».*

4.8

FABRIS, DI BENEDETTO

*Al secondo comma sostituire il secondo periodo con il seguente:*

*«In tal caso l'acquirente ha facoltà di acquisire l'alloggio al prezzo più basso, accollandosi le spese occorrenti di cui al primo periodo del presente comma.»*

4.9

FAGNI, SARTORI

*Al comma 3, paragrafo a) sostituire la parola: «10» con «15» .*

4.10

LIBERATORI

*Al terzo comma lettera a) sostituire: «10 per cento» con: «15 per cento».*

4.11

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*La lettera b) del comma 3 dell'articolo 4 è abrogato.*

4.12

BOSCO, CAPPELLI

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «con pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento» con le parole: «con pagamento in due anni di una quota non inferiore al 20 per cento.»*

4.13

SARTORI, FAGNI

*Al terzo comma lettera b), sostituire: «30 per cento» con: «25 per cento».*

4.14

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Al comma 3 lettera b) cancellare le parole: «con interesse pari al tasso legale».*

**4.15**

LIBERATORI

*Al comma 3, lettera b), le parole: «tasso legale» sono sostituite dalle seguenti: «tasso ufficiale di sconto».*

**4.16**

FABRIS, DI BENEDETTO

*Al comma 4 aggiungere: «le alienazioni a privati o Società sono effettuate a prezzo di mercato mediante asta pubblica con valutazione base dell'U.T.E.».*

**4.17**

LIBERATORI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. Agli assegnatari di alloggi ex GESCAL realizzati in comune di Longarone in sostituzione degli immobili distrutti a causa degli eventi del Vajont è consentito di beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto dall'articolo 29, primo comma, della legge 14/2/1963, n. 60, purchè detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30/12/1991.*

**4.18**

FABRIS

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. In favore degli assegnatari di alloggi pubblici, già proprietari di immobili distrutti o inagibili e insistenti nei territori di comuni colpiti da calamità naturali, individuate da leggi dello Stato, il prezzo di vendita è ridotto di una quota pari al valore dell'immobile distrutto o inagibile, determinato tenendo conto del valore catastale di alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nelle aree adiacenti».*

**4.19**

COVIELLO, GIOVANNIELLO, COVELLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Sono fatti salvi i diritti acquisiti degli assegnatari che hanno maturato il diritto all'acquisto, ai sensi delle vigenti leggi in materia di alienazione di alloggi pubblici».*

**4.0.1**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI



**Art. 5.**

Subemendamento all'emendamento 5.0 del Governo.

*Inserire il seguente comma 1-bis:*

Una parte della quota dell'80 per cento, di cui al precedente comma, dovrà essere in via prioritaria destinata al completamento del programma di costruzione di alloggi popolari nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 gennaio 1915, con la contemporanea eliminazione delle baracche e degli edifici fatiscenti di proprietà pubblica nei quali, all'epoca, furono sistemati i nuclei familiari.

*Al comma 2, dopo le parole: «destinano la» aggiungere: «restante».*

5.0/1

CONTI

*L'articolo 5 è sostituito dal seguente:*

**«Art. 5.**

1. I fondi ricavati dalle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale, sono ripartiti nella misura dell'80 per cento agli enti proprietari e nella misura del 20 per cento al fondo nazionale di cui all'articolo 88, comma 1, n. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616.

2. Gli enti proprietari destinano la parte ad essi attribuita in via prioritaria al ripiano del *deficit* finanziario risultante alla data del 31 dicembre 1992; la parte residua è destinata al reinvestimento e in edifici ed aree edificabili, per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia - con particolare riguardo agli immobili ricompresi nelle zone di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 - programmi integrati, urbanizzazioni socialmente rilevanti e nuove costruzioni.

3. La quota attribuita al fondo nazionale di cui al comma 1 è ripartita tra le regioni con decreto del Ministro dei lavori pubblici previa delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

4. Nell'ambito dei fondi di cui al comma 3 una quota pari al 15 per cento è riservata alla realizzazione di alloggi da destinare alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro degli affari sociali».

5.0

IL GOVERNO

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: «e alle Regioni».*

5.1

CAPPELLI, BOSCO

*Al comma 1, dopo le parole: «enti proprietari» aggiungere le altre: «i rientri derivanti dalle cessioni sono contabilizzati nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1972, n. 1036, e sono versati all'ente gestore sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato».*

5.2

LIBERATORI

*Al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «I rientri derivanti dalle cessioni sono contabilizzati nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1972, n. 1036, e sono versati dall'ente gestore sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione provinciale di tesoreria dello Stato».*

5.3

FABRIS, DI BENEDETTO

*Il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. I fondi ricavati dalle alienazioni, sono destinati, con riparto proporzionale tra regioni, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa delibera della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le provincie autonome. Le regioni utilizzeranno tali risorse per:

a) una quota pari al 15 per cento del fondo residuo, per la realizzazione di alloggi da destinare alla soluzione dei problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate con criteri stabiliti dagli enti regionali preposti agli affari sociali;

b) il 20 per cento del fondo residuo con il reinvestimento in opere di urbanizzazione di rilevante importanza sociale per il patrimonio residenziale pubblico;

c) il 15 per cento del fondo residuo al reinvestimento del patrimonio residenziale pubblico mediante il recupero, la ristrutturazione e la manutenzione di centri urbani;

d) una parte sarà destinata al finanziamento in conto interessi dei mutui contratti da privati per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di prime abitazioni, secondo criteri fissati dalle rispettive regioni;

e) agli enti cedenti è destinata una parte dei fondi tale da coprire e ripianare il deficit finanziario. Tale somma sarà aumentata dalle spese previste per la gestione degli enti stessi sino al 31 dicembre 1994».

5.4

BOSCO, CAPPELLI

*Il primo paragrafo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Le regioni, su proposta dei competenti Istituti autonomi per le case popolari e dei loro consorzi, comunque denominati o modificati per legge regionale, e sino alla riforma degli IACP in enti pubblici economici, determinano annualmente la quota dei fondi ricavati da destinare al recupero, a programmi integrati e manutenzione, nonché per opere di urbanizzazione socialmente rilevanti e per l'incremento, ove necessario, del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni ed il reinvestimento in edifici ed aree edificabili conformemente ai piani regolatori delle città interessate».*

5.5

MAISANO GRASSI

*Al comma 2, sopprimere dalle parole: «manutenzione» fino alla parola: «rilevanti».*

5.6

LIBERATORI

*Al comma 2, sostituire la cifra: «80 per cento» con la cifra: «50 per cento».*

5.7

GIUNTA

*Al comma 2, sostituire: «80 per cento» con: «90 per cento».*

5.8

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Al comma 2, sostituire le parole: «all'80 per cento» con le parole: «al 90 per cento».*

5.9

FAGNI, SARTORI

*Al comma 2, inserire prima delle parole: «al ripiano» la parola: «esclusivamente» e sostituire le parole: «deficit finanziari degli istituti» con: «deficit finanziari degli enti e delle aziende proprietari risultati al 31 dicembre 1992».*

5.10

LIBERATORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. L'individuazione delle aree edificabili deve tenere conto della valutazione dell'impatto ambientale e deve preventivamente valersi di studi idrogeologici dei terreni stessi».

**5.11**

MAISANO GRASSI

*Dopo il 2 comma, aggiungere i seguenti:*

«3. Una parte della quota dell'80 per cento di cui al precedente comma, per un importo fino a 100 miliardi di lire, dovrà essere destinata al completamento del programma di costruzione di alloggi popolari nelle zone colpite dagli eventi sismici del 13 gennaio 1915, con la contemporanea eliminazione delle baracche e degli edifici fatiscenti di proprietà pubblica nei quali, all'epoca, furono sistemati i nuclei familiari.

4. Le regioni e gli istituti autonomi per le case popolari interessati dovranno provvedere alla elaborazione ed esecuzione dei relativi programmi, previa rilevazione degli alloggi fatiscenti da eliminare e individuazione delle connesse esigenze finanziarie per la costruzione di nuovi alloggi popolari sostitutivi».

**5.12**

CONTI

## **Art. 6.**

*Sostituire le parole: «sette anni» con le parole: «dieci anni».*

**6.1**

MAISANO GRASSI

*Alla fine dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «se l'acquirente è l'assegnatario e di dieci anni se l'acquirente è un familiare convivente o altra persona fisica».*

**6.2**

SARTORI, FAGNI

*Aggiungere: «e comunque fino a quando non sia pagato l'intero prezzo. In caso di vendita gli IACP hanno il diritto di prelazione».*

**6.3**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Aggiungere al comma 2 il seguente:*

«Gli acquirenti di alloggi ceduti in applicazione dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977 n. 513, gravati del diritto di prelazione a favore dell'ente cedente, possono estinguere tale diritto mediante versamento all'ente stesso di un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali».

**6.4** ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

### **Art. 7.**

*Sopprimere l'articolo.*

**7.1** FAGNI, SARTORI

*Al comma 1, dopo la parola: «associazioni» aggiungere le seguenti: «società cooperative».*

**7.2** ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Al fine di provvedere alla gestione e alla vendita delle unità immobiliari di cui al comma 1, le regioni dispongono agli uffici tecnici degli enti cedenti la predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'istruzione del rogito notarile; al funzionamento di tali uffici è assegnata una cifra non superiore al 3 per cento del ricavo dalla vendita».

**7.3** BOSCO, CAPPELLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale» con le altre: «mediante asta pubblica con valutazione base dell'U.T.E.».*

**7.4** ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

*All'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «a prezzo di mercato,» sono aggiunte le parole: «mediante asta con offerte in aumento».*

**7.4-bis** IL GOVERNO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. I titolari del contratto di affitto che esercitano il diritto di prelazione così come gli enti pubblici non economici, enti morali e associazioni non a scopo di lucro potranno effettuare un pagamento rateizzato in un periodo non superiore a 10 anni con un tasso d'interesse da concordare».

7.5

SARTORI, FAGNI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) con pagamento in unica soluzione con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione indicizzabile secondo l'andamento del tasso ufficiale di sconto;

b) con pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione e con la dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, con un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata».

7.6

MAISANO GRASSI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

a) con pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 15 per cento del prezzo di cessione;

b) con pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione e con la dilazione del pagamento della parte rimanente in non più di quindici anni, con un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo dilazionata».

7.7

MAISANO GRASSI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

«1. I competenti Istituti autonomi per le case popolari e i loro consorzi comunque denominati o modificati per legge regionale,

devono verificare le eventuali modifiche delle esigenze dei titolari di un alloggio di edilizia pubblica».

**7.0.1**

MAISANO GRASSI

#### **Art. 8.**

*Aggiungere:*

«e, nel caso di cessioni con garanzia ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria».

**8.1**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

Dopo l'**articolo 8**, è inserito il seguente:

#### **«Art. 8-bis.**

È istituito l'Osservatorio per edilizia residenziale pubblica, composto da dieci rappresentanti delle associazioni nazionali degli inquilini ed assegnatari, maggiormente rappresentative, cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali e cinque tecnici del settore dell'edilizia, indicati dal Ministero dei lavori pubblici.

Il fine di tale Osservatorio è quello di migliorare la qualità abitativa degli immobili di E.R.P., di evitare le situazioni di sotto affollamento e di sovraffollamento, di favorire la mobilità dei disabili, di formare delle liste di mobilità, alle quali gli assegnatari potranno liberamente aderire, specificando le peculiari situazioni di disagio e le eventuali richieste di trasferimento».

**8.0.1**

MAISANO GRASSI

#### **Art. 9.**

*Al comma 1, dopo le parole: «legge 30 dicembre 1991, n. 412» aggiungere le seguenti: «l'articolo 7, commi da 2 a 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».*

**9.1**

ANGELONI, NERLI, PINNA, ROGNONI, SENESI

**INDUSTRIA (10ª)**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

107ª Seduta (antimeridiana)

*Presidenza del Vice Presidente*

GIANOTTI

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il professor Umberto Colombo, presidente dell'ENEA, accompagnato dai dottori Giampietro Ferrini e Fabio Pistella e dall'ingegner Paolo Venditti.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Presidente dell'ENEA in ordine all'attuazione della legge 25 agosto 1991, n. 282, recante la riforma dell'ENEA**

(R 047 0 00, C 10ª, 0001)

Dopo una breve introduzione del presidente GIANOTTI, ha la parola il professor COLOMBO, presidente dell'ENEA. Egli rileva innanzitutto come la legge di riforma dell'ente ne abbia innovato profondamente il ruolo e il modo di operare, estendendone gli interventi a tutti gli aspetti dell'energia, dell'ambiente e delle nuove tecnologie. Dal contributo ordinario dello Stato, inoltre, si è passati alla copertura, a carico del bilancio pubblico, delle spese di funzionamento e gestione dell'ente che, in tal modo, sono state ridotte in misura notevole rispetto al passato. È quindi necessario integrare le disponibilità esistenti con altri strumenti di finanziamento, diversificati per obiettivi programmatici. L'ENEA - egli prosegue - si trova in un periodo difficile, dato che la forte contrazione dei finanziamenti coincide con un processo di diversificazione, aggravato dal ritardo che caratterizza le erogazioni statali: infatti la situazione di crisi finanziaria e il contenimento della spesa pubblica hanno praticamente escluso la possibilità di finanziamenti aggiuntivi da parte delle pubbliche amministrazioni. Ancora più problematico, peraltro, si rivela il reperimento di fondi privati, atteso che tutte le industrie hanno ridotto drasticamente le attività di ricerca: pertanto il meccanismo di competizione e di mercato introdotto dalla legge di riforma nel sistema di finanziamento dell'ENEA risulta particolarmente complesso, peculiare rispetto a quello di altri organismi nazionali di ricerca e difficilmente gestibile.



Il professor Colombo, quindi, dà ragione delle difficoltà che hanno condizionato l'attività del consiglio di amministrazione dell'ente e dei risultati conseguiti nel corso dell'ultimo biennio, sottolineando che la trasformazione in società per azioni degli enti pubblici economici ha richiesto alcune modifiche al piano annuale. Il consiglio, inoltre, ha avviato la definizione delle scelte di fondo per l'adeguamento della propria struttura operativa sulla base dell'ampia autonomia dei dipartimenti e dell'istituzione di alcune posizioni ad alto livello, di supporto al direttore generale, con compiti per così dire orizzontali. Ha poi chiamato il professor Garribba, già direttore per le tecnologie dell'energia, la ricerca e lo sviluppo presso l'Agenzia internazionale dell'energia, con sede a Parigi, a dirigere il dipartimento per l'energia dell'ENEA. Importante, in questa fase, sarà anche il rinnovamento dei quadri, con un certo numero di nomine a dirigente, che privilegi l'attività scientifica e valorizzi persone giovani particolarmente promettenti.

Dato quindi conto dell'attività preliminare all'istituzione del consorzio tra l'ENEA e le Regioni, il professor Colombo richiama l'attenzione su alcune prospettive di riforma legislativa in materia ambientale ed energetica, sottolineando peraltro che l'ENEA risulta penalizzato rispetto ad altri enti di ricerca - come l'Istituto nazionale di fisica nucleare, per esempio, cui sono stati concessi finanziamenti pari a circa 2.000 miliardi - i quali rispondono, qualora lo facciano, solo della qualità scientifica dei risultati da essi prodotti. È pertanto necessario che il Governo approvi rapidamente il programma triennale 1993-1995, che i Ministeri dell'ambiente e dell'università favoriscano la stipula degli accordi di programma con l'ENEA e che il Parlamento destini maggiori finanziamenti per gli investimenti dell'ente.

Il presidente GIANOTTI, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone che il seguito dell'audizione abbia luogo nel corso di altra seduta.

Conviene unanime la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,55.*

**108<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*

PIZZO

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE***Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1993, n. 78, recante misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni (1111)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FERRARI dà ragione di alcune consultazioni svolte, in sede informale, tra il Ministro del commercio con l'estero e il Presidente della Commissione bilancio del Senato al fine di chiarire i presupposti di diritto e di fatto che suggeriscono l'opportunità di esprimere un nuovo parere, in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento di cui si richiede la conversione in legge.

Dichiara quindi di condividere tale esigenza e propone che la Commissione se ne faccia interprete presso la 5<sup>a</sup> Commissione. L'articolo 11-*bis*, comma 4, della legge n. 468 del 1978, infatti, prevede la possibilità di derogare con decreti-legge al divieto di utilizzare gli stanziamenti dei fondi in difformità dalle originarie destinazioni disposte con la legge di bilancio allorchè ci si trovi di fronte - tra l'altro - a «situazioni di emergenza economico-finanziaria». Si tratta pertanto di esaminare non già l'utilizzo difforme disposto dal provvedimento in esame quanto le condizioni di emergenza economica idonee a giustificare il difforme impiego dei fondi: al riguardo gli indicatori economici nazionali e internazionali sono sufficienti a chiarire la situazione di cui trattasi. La produzione industriale, infatti, secondo i dati ISTAT del febbraio 1993 è diminuita del 5,6 per cento; la grande industria ha continuato ad espellere lavoratori a causa della persistente stagnazione interna e la funzione di sostegno dei livelli occupazionali, pertanto, è demandata principalmente al rilancio delle esportazioni. Da tale settore, peraltro, provengono notizie incoraggianti atteso che i dati più recenti della bilancia commerciale registrano 741 miliardi di attivo rispetto al passivo di 3.191 miliardi dell'anno precedente. D'altro canto, se non si predispone un immediato intervento a sostegno delle esportazioni si rischia di non utilizzare le opportunità che si prospettano sullo scenario del mercato globale.

Sulla proposta del relatore si apre un breve dibattito nel corso del quale intervengono i senatori PIERANI, LAZZARO, MONTINI e il presidente PIZZO.

La Commissione unanime, infine, raccomanda alla 5<sup>a</sup> Commissione di tener conto delle motivazioni illustrate dal relatore al fine di esprimere un nuovo parere sul disegno di legge in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

73ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
GIUGNI*La seduta inizia alle ore 15,35.**Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Principe.***IN SEDE REFERENTE****Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 1993, n. 94, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali (1140)**  
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente GIUGNI ricorda che il relatore aveva già illustrato il provvedimento in titolo nella seduta di ieri.

Prende la parola la senatrice PELLEGATTI che chiede di rinviare l'inizio della discussione generale data l'assenza del senatore Coviello che, oltre ad essere relatore sul provvedimento, era stato primo firmatario di emendamenti soppressivi di articoli del precedente decreto introdotti nuovamente dal Governo nel testo reiterato.

Si associano a tale proposta il senatore STEFANELLI e il senatore MERIGGI. Quest'ultimo, inoltre, rileva alcune incongruenze del testo, quale quella relativa alla data del 31 marzo 1993 come termine ultimo per la presentazione delle domande di assunzione presso il Ministero delle finanze.

La senatrice DANIELE GALDI chiede invece al rappresentante del Governo di chiarire il motivo per il quale, in seguito ad una decisione dell'INPS, i lavoratori considerati dal provvedimento, pur avendo da cinque mesi perso il lavoro, non percepiscono i benefici della cassa integrazione.

Il sottosegretario PRINCIPE afferma che si farà carico di chiarire la questione posta dalla senatrice Daniele Galdi. Si riserva inoltre, per le altre questioni sollevate, una replica più puntuale al termine della discussione generale, anticipando tuttavia la propria disponibilità a considerare la correzione della data del 31 marzo 1993. Sottolinea inoltre che, sull'articolo 5, rispetto al quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, il Governo ha sempre tenuto una posizione assai chiara. Sarebbe comunque a suo avviso opportuno, date le motivazioni contenute in quel parere, invitare alle prossime sedute della Commissione lavoro anche un rappresentante del Ministero delle finanze.

Il presidente GIUGNI fa presente che sarà gradita la presenza anche di un rappresentante del Ministero delle finanze qualora il Governo ritenga opportuna una sua partecipazione alle sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Tani ed altri: Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave (550)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 31 marzo 1993.

Non essendovi nuovi iscritti a parlare, il presidente GIUGNI dichiara chiusa la discussione generale.

Interviene quindi, in sede di replica, il senatore INNOCENTI che sottolinea di aver svolto personalmente approfondimenti del tema con le parti sociali interessate che hanno espresso sul provvedimento un giudizio sostanzialmente favorevole. Alcune critiche, tuttavia, sono state espresse in merito alle norme riguardanti l'omologazione dei macchinari, rispetto alle quali sono stati sollevati dubbi circa l'opportunità di un controllo da parte dell'ISPESL (soprattutto in relazione alle macchine con tecnologie sofisticate) e sull'articolo riguardante il direttore delle cave, per quanto riguarda i titoli di studio necessari a svolgere tale compito. La questione è sorta in particolare per i laureati in geologia e, data la delicatezza del problema, il relatore dichiara di ritenere opportuno un serio approfondimento. Le organizzazioni sindacali di categoria hanno infine mosso critiche sulla parte riguardante i controlli effettuati dalle unità sanitarie locali. Il relatore ritiene tuttavia necessaria un'attenta riflessione prima di creare altri organismi che dovrebbero svolgere le stesse funzioni.

Interviene quindi il sottosegretario PRINCIPE che, esprimendo un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento, dichiara di condividere le perplessità espresse dal relatore tanto in materia di omologazioni quanto riguardo alla figura del direttore di cava.

Sottolinea inoltre la necessità di una riflessione anche sulle norme contenenti sanzioni penali. Pone quindi all'attenzione della Commissione un problema di fondo riguardante il fatto che sulla materia sono state recepite una serie di direttive comunitarie che andrebbero attentamente esaminate per verificare la congruità del disegno di legge con la disciplina in esse contenuta. Prospetta pertanto l'opportunità della costituzione di un comitato ristretto per espletare tale verifica.

Alla proposta di istituire un comitato ristretto si dichiarano favorevoli il relatore e il senatore CONDARCURI, mentre il senatore SMURAGLIA ritiene necessario fissare anzitutto un termine per la presentazione di emendamenti e, solo successivamente, procedere alla costituzione del comitato ristretto.

Convenendo con la proposta del senatore Smuraglia, la Commissione decide quindi di fissare per venerdì 30 aprile 1993 alle ore 15 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

28ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
SCOGNAMIGLIO PASINI

*La seduta inizia alle ore 16.*

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.  
(R 030 0 00, C 23ª, 0005)

*(La seduta, sospesa alle ore 16,10, viene ripresa alle ore 17,10).*

Alla ripresa il PRESIDENTE, preso atto della perdurante mancanza del numero legale, toglie la seduta, riservandosi di indicare successivamente la data, l'ora e l'ordine del giorno della prossima riunione.

*La seduta termina alle ore 17,15.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per le questioni regionali**

GIOVEDÌ 22 APRILE 1993

23ª Seduta

*Presidenza del Presidente*

GUERZONI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

(A 008 0 00, B 40ª, 0001)

In apertura di seduta, il presidente Guerzoni informa della decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza di rivolgere alla Conferenza dei Capigruppo del Senato e della Camera una precisa richiesta che si prefigge lo scopo di collocare utilmente una iniziativa della Commissione nello spazio istituzionale aperto dalla approvazione dei referendum soppressivi di competenze statali. L'iniziativa riveste chiaramente carattere informativo e preparatorio, dovendosi riconoscere una preminente responsabilità del Capo dello Stato e del Governo in questo campo. Dà quindi lettura della lettera da lui indirizzata ai Presidenti delle due Camere. Il testo recita:

«L'ufficio di Presidenza della Commissione, riunitosi in data 21 aprile 1993, chiede la autorizzazione di attivare, anche in pendenza di crisi di Governo, le procedure di cui all'articolo 46 del Regolamento, al fine di avere un rapido confronto con il Governo e raccogliere materiale informativo sul tema degli strumenti più idonei ad assecondare sul piano istituzionale l'avvenuto pronunciamento popolare per la soppressione dei Ministeri dell'agricoltura e del turismo, e conseguente passaggio di competenze alle Regioni. La Commissione è intenzionata a presentare, su questa materia, una propria relazione e proposte all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, sia nella ipotesi che intervenga un decreto presidenziale di proroga della legislazione abrogata sia nel caso invece che si proceda alla immediata entrata in vigore della decisione popolare».

Dopo interventi dei senatori SCIVOLETTO, DI NUBILA, e LIBERATORI che, a nome rispettivamente dei Gruppi del PDS, della DC e del PSI, sottolineano la necessità di dare all'esito referendario uno sbocco funzionale e moderno, la Commissione prende atto della decisione adottata dall'Ufficio di Presidenza.

## IN SEDE CONSULTIVA

## Esame del disegno di legge:

**Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 1993, n. 101, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione (1145) Relatore alla Commissione sen. Bruno LAZZARO**

(Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore LAZZARO propone il seguente schema di parere:

«Il disegno di legge in esame si iscrive nell'ambito del protocollo di intesa tra Governo e Regioni siglato in data 31 marzo, che prevede la firma, entro sessanta giorni, di accordi di programma con le singole Regioni, inclusi eventualmente i soggetti privati.

La manovra si prefigge lo scopo di accelerare la messa in cantiere di progetti per investimenti pubblici, chiamando lo Stato e le Regioni ad un assemblaggio, per quanto di rispettiva competenza, degli strumenti e delle giacenze disponibili, e mobilitando per questa via il concorso di quote aggiuntive di risparmio privato.

In questo quadro il decreto assolve alla funzione normativa di liberare il campo, prima che intervengano i singoli accordi di programma, da una serie di ostacoli (o rigidità) procedurali, e di consentire la riprogrammazione degli investimenti non più realizzabili; fermo restando il vincolo di una tendenziale salvaguardia, nel lungo periodo, delle destinazioni originariamente previste dal legislatore o dai programmi adottati sulla base dei suoi indirizzi.

La Commissione bicamerale considera positivamente ogni atto di reale collaborazione tra Stato e Regioni, e pertanto nelle linee generali esprime un giudizio favorevole all'insieme degli atti, programmatici e normativi, che sono parte integrante di un disegno unitario.

Il menzionato processo non implica di certo - come invece è stato affermato da fonti assai qualificate - una rottura «storica» e irreversibile della precedente configurazione dei rapporti tra Stato e Regioni, ne tanto meno costituisce - anche questo è stato affermato - una anticipazione degli assetti propri di uno Stato regionale; vale tuttavia ad ampliare l'area del negoziato e del consenso, e segna un'ulteriore fase nel processo di attiva sostituzione, ad una amministrazione autoritativa e centralista, di uno schema più adatto a fornire prestazioni diffuse nel territorio, e quindi opportunamente differenziate. Schema cui è gioco forza fare riferimento tutte le volte che le prestazioni siano strumentali ai fini di sviluppo e trascendano la sfera dei singoli beneficiari (per es. le politiche di sviluppo regionale); ovverosia tutte le volte che l'attività si complichino o richieda margini di elasticità e variabilità che non possono essere previsti centralmente.

La Commissione si pronuncia quindi positivamente in merito al complesso della manovra, anche se deve osservare, come del resto suggeriscono logica ed esperienza, che sovente la moltiplicazione degli atti programmatori sortisce l'effetto di vanificare a monte i benefici che è ragionevole attendersi dalla semplificazione delle procedure.

Con riferimento alla attività amministrativa, il disegno di legge prospetta una serie di strumenti, alcuni aventi caratteristiche tradizionali, altri più innovativi rispetto alla vigente normativa. A taluni di questi



la relazione governativa attribuisce un rilievo che alla Commissione appare sproporzionato. Così è per la facoltà accordata alle Regioni di spendere in indagini preliminari quota, peraltro non superiore all'1,5 per cento, delle somme ordinarie destinate agli investimenti, quasi fosse questa la vera ragione della diseconomicità degli investimenti pubblici rispetto a quelli privati; come invece viene adombrato nella relazione, che enfaticamente attribuisce «notevoli benefici strutturali» alla proposta.

Altre proposte sono invece ispirate ad una visione più sobria ed incisiva, come è per la possibilità di considerare la Conferenza regionale dei servizi sostitutiva di tutti gli adempimenti facenti capo ai diversi livelli amministrativi ed autonomistici. Sempre in materia di ambiente, si segnala come particolarmente incisiva la disposizione che stabilisce un termine, al di là del quale viene fatto divieto di trasportare rifiuti solidi urbani al di fuori della Regione o provincia autonoma che li ha prodotti. La proposta mira a determinare, anche attraverso una accentuata tassazione delle discariche, una secca inversione della convenienza economica che fino ad ora ha sfavorito la costruzione di impianti di trattamento di rifiuti solidi urbani.

Il disegno di legge riconnette «grande rilievo strutturale e congiunturale» ai piani idrici di rilevanza regionale, e relativo spostamento di competenze, tanto più che nei prossimi 8-10 anni - secondo stime governative - saranno necessari 70.000 miliardi per far fronte al ciclo complessivo dell'acqua. Le Regioni sono tenute a coprire gli oneri di ammortamento attraverso il mercato, e quindi con un programma pluriennale di variazioni delle tariffe, che deve comunque decorrere dal 1° luglio 1994 «per non turbare il processo di rientro dell'inflazione che la politica economica sta perseguendo».

A parte evidenti riserve sul minore impatto inflattivo di una manovra che si priva in origine del principale strumento di mercato, vale a dire la variazione delle tariffe, ed a parte anche gli effetti non certo incoraggianti che misure di questo genere sono destinati ad avere sulle aspettative dei privati, quegli stessi che dovrebbero subentrare in tempi ravvicinati perchè «attratti da normali condizioni di profitto»; a parte tutto questo la Commissione ritiene inaccettabile uno schema di trasferimento di competenze e responsabilità alle Regioni il quale non sia accompagnato da un parallelo trasferimento di strumenti operativi, finendo per svuotare e quindi rendere poco credibile la complessiva tenuta del progetto di trasformazione.

Con queste osservazioni, la Commissione dichiara, per quanto di competenza, che

NULLA OSTA

all'ulteriore corso del provvedimento».

Il senatore DI NUBILA esprime vivo apprezzamento per la serietà, puntualità e diligenza con cui l'Ufficio di Presidenza, efficacemente coadiuvato dalla Segreteria della Commissione, mette i componenti della Commissione nella condizione di conoscere in tempo utile gli schemi di parere sui singoli disegni di legge.

Sul merito del disegno di legge sottolinea l'apertura ed anche la svolta che esso segna nel concreto configurarsi dei rapporti tra Stato e Regioni, anche se - in questo è perfettamente d'accordo con il relatore - non è questo il luogo di abbandonarsi agli entusiasmi che trapelano dalla relazione governativa.

Resta il fatto, e la Commissione farebbe bene a sottolinearlo con più forza, che il decreto reca interventi urgenti per sbloccare gli investimenti e quindi innalzare i livelli dell'occupazione, producendo un notevole sforzo mirato soprattutto ad avvantaggiare le Regioni che più di altre soffrono dell'attuale andamento depresso dell'economia.

L'intesa tra Stato e Regioni, che costituisce la premessa del presente disegno di legge, non vale certo a delineare un modello di Stato regionale contrapposto all'attuale configurazione dei rapporti, tuttavia si segnala per una metodologia pragmatica ed intelligente che è certamente destinata a sortire risultati positivi. Proprio per questo, e proprio perchè talune delle misure prospettate nel disegno di legge si dimostrano efficaci ed innovative, lo schema di parere fa bene a mettere in evidenza certe esagerazioni; come è per il rilievo che viene attribuito agli studi preliminari e così pure alla possibilità di rendere appetibili in tempi rapidi ai privati gli investimenti sul ciclo dell'acqua, privando in partenza le Regioni della possibilità di adottare validi strumenti di mercato.

Tutto questo premesso e considerato, egli sarebbe piuttosto propenso ad accordare maggiore fiducia alla manovra del Governo, di intesa con le Regioni, e quindi a dare parere favorevole al disegno di legge.

Il senatore SCIVOLETTO ritiene che sarebbe stato interessante conoscere pregiudizialmente l'opinione delle Regioni sull'articolato del disegno di legge. Esso infatti ripropone la logica dell'emergenza e dei decreti omnibus senza dare una convincente risposta, una volta semplificate le procedure, al quadro delle competenze cui l'iter amministrativo deve fare riferimento.

Di conseguenza condivide pienamente le ampie riserve espresse dal relatore, cui aggiunge le sue proprie, che in particolare riguardano l'eccessiva disinvoltura con cui si stralciano, spostano o sopprimono competenze, per di più attraverso provvedimenti ispirati ad una logica di emergenza.

Più in particolare ritiene che la riprogrammazione degli investimenti debba essere finalizzata a rimuovere certi squilibri territoriali, perchè altrimenti - senza un vincolo preciso - queste misure sono destinate ad aggravare problemi. Inoltre ritiene che, tutte le volte che si attingono maggiori risorse in sede locale, non si possa proporre di utilizzare centralmente il maggior gettito che se ne ricava. Si riferisce in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge.

Con queste osservazioni ritiene, anche a nome della sua parte politica, che la Commissione non debba spingersi oltre un nulla osta condizionato all'accoglimento di precise osservazioni. Non concorda quindi con le conclusioni cui è pervenuto il collega Di Nubila che ha prospettato l'opportunità di esprimere invece parere favorevole.

Il presidente GUERZONI ritiene che lo schema di parere critichi con molta efficacia l'eccessiva enfasi che la relazione governativa ripone soprattutto sugli aspetti istituzionali del decreto-legge, quasi che la materia dell'emergenza offrisse l'occasione per delineare un modello di rapporti tra Stato e Regioni che ovviamente merita di essere approfondito nelle sedi proprie, come quella della Commissione bicamerale per le riforme.

In particolare ritiene che certi istituti, come quello del silenzio-assenso e del silenzio-rifiuto, meritino di essere inseriti in una dimensione più vasta, altrimenti rischiano di produrre ulteriori inconvenienti magari di segno contrario a quelli cui si intendeva ovviare.

In conclusione ritiene che la Commissione debba dare atto al Governo, ed anche alla Conferenza Stato-Regioni, della soluzione pragmatica ed intelligente adottata, ma debba nel contempo mettere in rilievo come nessuna delle misure adottate valga a dirimere i nodi strutturali che rimangono tutti sul tappeto delle riforme istituzionali. In sintesi si tratta di riportare «con i piedi per terra» la disciplina proposta dal disegno di legge.

Il relatore LAZZARO ringrazia i colleghi per l'importante contributo al dibattito, che ha messo bene in rilievo il significato della collaborazione concreta tra Stato e Regioni, quando si tratta di adottare provvedimenti volti al sostegno degli investimenti e dell'occupazione.

In questo quadro bisogna scindere la parte iniziale dello schema di parere dalla parte finale, che sottolinea criticamente come a certe premesse debbano fare seguito coerenti soluzioni legislative.

Condivide pienamente le osservazioni del presidente Guerzoni e mette in rilievo come certi istituti - esempio il silenzio-assenso - abbiano bisogno di una considerazione più organica, per non disperdere i risultati che immediatamente è possibile conseguire. Lo stesso vale per un'accentuata tassazione di certi settori, onde determinare una secca inversione delle convenienze economiche e produttive.

Ritiene infine di dover accogliere l'interpretazione del senatore Scivoletto, che ha messo bene in evidenza come il nulla osta costituisce il limite cui la Commissione per le questioni regionali può pervenire, per non far mancare il proprio sostegno alle misure di emergenza.

Il senatore PISATI, intervenendo brevemente per dichiarazione di voto, sostiene che l'astensione della sua parte politica vale a rimarcare il fatto che certe misure sovente rischiano di aggravare i problemi, quando essi non sono risolvibili attraverso provvedimenti tampone.

Tanto più che la sua parte politica non ripone alcuna fiducia alla concreta gestione dei rapporti tra Stato e Regioni cui è preposto un Ministro il quale ha apertamente dichiarato in Commissione di ispirarsi ad una visione centralista dello Stato.

Il presidente Guerzoni mette quindi ai voti lo schema di parere, che è approvato con l'astensione del Gruppo della Lega Nord.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

